

## **TELEGRAMMA 3393/C 3.5.1983**

Oggetto: Trascrizione atti di stato civile. A firma Traxler

Per corrispondere a ripetute segnalazioni di Ufficiali dello stato civile dei Comuni in Italia, si richiama l'attenzione degli Uffici all'estero sulla necessità di trasmettere, a fini di trascrizione, secondo quanto disposto dall'art. 31 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 ed in assenza di diversa disciplina convenzionale, copie integrali degli atti di stato civile — e non semplici certificati o estratti — in tutti i casi in cui l'ordinamento straniero ne preveda il rilascio.

E' in effetti dalle copie integrali che è possibile accertare lo "status" delle persone ai fini della corretta sistemazione della loro posizione nei registri dello stato civile italiano.

Parimenti, in ossequio al disposto dell'art. 38 del citato regio decreto, gli atti di stato civile trasmessi in Italia per trascrizione debbono essere accompagnati da traduzione integrale. In proposito va osservato che è responsabilità dell'Ufficio Consolare la certificazione di conformità all'originale della traduzione.

Con l'occasione si rammenta quanto segue:

1. Possono essere trascritti solo atti relativi a cittadini italiani. Pertanto gli uffici consolari dovranno accertare tale requisito prima di inviare per trascrizione gli atti stessi ai competenti Comuni in Italia; in caso di richiesta di atti da parte dei comuni, sarà bene chiarire con gli stessi la situazione degli interessati. Si ricorda ad ogni buon fine che la trascrizione non ha effetti costitutivi ma certificativi di "status" e che pertanto non è da essa che discende la cittadinanza italiana ma è dalla cittadinanza italiana che essa discende. Tuttavia, essendo di interesse pubblico che la posizione di stato civile di tutti i cittadini italiani sia in ordine, dovranno essere trasmessi per trascrizione anche atti di nascita relativi a cittadini stranieri divenuti italiani successivamente alla loro nascita.

2. Tenuto conto che per quanto detto sopra gli atti di morte di ex cittadini italiani che al momento del decesso risultino cittadini stranieri non sono trascrivibili, un eventuale invio ai Comuni degli atti stessi, e in ogni caso una semplice comunicazione della morte, potrebbe rendersi tuttavia utile "per notizia". E evidente comunque che ove siano i congiunti a voler documentare in Italia il decesso di un cittadino straniero, le eventuali spese di estrazione, legalizzazione e traduzione degli atti relativi sono a carico dei richiedenti.

In connessione a quanto sopra, si raccomanda la più puntuale trasmissione delle attestazioni di naturalizzazione concernenti i cittadini italiani che acquistano volontariamente una cittadinanza straniera, sia al fine della necessaria notifica ai Comuni in Italia sia per l'acquisizione tempestiva di un dato di fondamentale importanza in relazione ad un eventuale provvedimento di inibizione al riacquisto della cittadinanza, da parte del competente Ministero dell'Interno.

3. Giurisprudenza consolidata afferma la possibilità, per i matrimoni contratti all'estero con rito canonico dal cittadino italiano, di esplicitare effetti civili nel nostro ordinamento tramite la trascrizione presso il Comune italiano competente, secondo le linee dell'art. 51 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Nel mentre si attira l'attenzione sul fatto che nelle ipotesi suindicate la trascrizione ha valore "sostitutivo" retroagendo gli effetti al momento del matrimonio, codesti Uffici potranno, a richiesta di uno o di ambedue i coniugi, trasmettere con i chiarimenti del caso gli atti di matrimonio canonici loro pervenuti al competente Comune ed alla Procura della Repubblica che assumeranno le decisioni del caso.

4. Quanto al noto problema dei matrimoni celebrati all'estero da connazionali privi della libertà di stato, si precisa quanto segue:

Il matrimonio contratto in violazione dell'art. 6 Codice civile (libertà di stato) è annullabile ma ha valore interinale finché non viene pronunciata la sentenza di nullità, e produce gli effetti del matrimonio valido (art. 128 Codice civile) fino alla sentenza stessa per il coniuge od i coniugi in buona fede. Gli effetti del matrimonio valido si producono anche per i figli nati o concepiti durante il matrimonio successivamente dichiarato nullo. In caso di nullità per bigamia, qualora il matrimonio sia stato contratto in mala fede da entrambi i coniugi, i figli hanno lo stato di figli naturali riconosciuti.

Quanto alla cittadinanza della moglie e dei figli nati dal secondo matrimonio, si osserva che per i figli non esiste alcun dubbio sul fatto che essi siano cittadini italiani. Per la moglie il possesso della cittadinanza acquisita "jure matrimonii" permane regolato dall'art. 10 comma secondo legge n. 555/1912 (a meno che non venga riconosciuta in sede di giudizio di annullamento la sua malafede - art. 123 Codice civile).

Va rilevato che quando si tratta di matrimonio avente effetti civili nel Paese in cui viene celebrato la trascrizione ha effetti certificativi e non costitutivi. Pertanto le considerazioni di cui sopra circa la validità dei secondi matrimoni prescindono dalla trascrizione degli stessi. Al riguardo è concorde opinione dello scrivente e del Ministero di Grazia e Giustizia — che ha diramato in proposito opportune istruzioni a tutti i Comuni (v. Allegato) — che gli atti relativi ai secondi matrimoni pervenuti agli Uffici consolari dovranno essere inviati per trascrizione ai competenti Comuni in Italia i quali, all'atto della trascrizione, provvederanno alla successiva trasmissione al Procuratore della Repubblica per l'instaurazione del procedimento civile di annullamento e di quello penale di bigamia (sempre che sussistano per quest'ultimo le condizioni di cui al primo e secondo dell'art. 9 codice penale).

Circa la trascrizione di tali matrimoni non va sottovalutata l'importanza che essa ha nei confronti di terzi che sulla base di tale trascrizione possono esercitare la tutela dei propri diritti.

In relazione a quanto sopra esposto, si richiama l'attenzione di codesti Uffici sulla opportunità che i connazionali siano adeguatamente informati in merito al fatto che le eventuali sentenze straniere relative allo scioglimento di precedenti vincoli matrimoniali, per avere efficacia in Italia, devono venire deliberate dalle competenti Corti d'Appello italiane, nonché in merito agli effetti "ex tunc" delle sentenze di delibazione, idonei a sanare i problemi nascenti da eventuali matrimoni contratti in violazione dell'art. 86 Codice civile. Qualora la delibazione non sia ancora avvenuta ma ne sia stata iniziata la procedura o le parti intendono iniziarla, nel far luogo alla trasmissione degli atti, sarà opportuno informare ad ogni buon fine il Comune di tali circostanze.

5. Per quanto concerne le sentenze di adozione e gli atti di nascita di minori, adottati in loco da cittadini italiani, che siano presentati per la legalizzazione, gli Uffici consolari non potranno esimersi dall'adempimento richiesto, tenuto fra

l'altro conto che trattasi di atti relativi a cittadini stranieri e formati dalle proprie autorità nazionali.

Al riguardo per la legalizzazione dei documenti è in ogni caso opportuno che il timbro apposto individui chiaramente i limiti e le caratteristiche della legalizzazione stessa, che in nessun modo attesta il contenuto dell'atto, secondo la seguente dicitura;

"Si legalizza la firma di \_\_\_\_\_ (specificare la qualità di chi ha apposto la firma).

La presente legalizzazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comporta unicamente l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la firma nonché della autenticità della stessa e non riguarda il contenuto del documento nè gli effetti giuridici del medesimo".

Tanto più l'uso di detto timbro appare opportuno nel caso di atti di nascita relativi ad adottati, nei quali spesso non è indicata la filiazione adottiva e che quindi potrebbero indurre in errore gli ufficiali dello stato civile.

Ciò detto il corretto uso di tali documenti nel nostro Paese resta evidentemente rimesso alla responsabilità degli interessati e sottoposto al giudizio delle Autorità competenti, del resto già avvisate dal Ministero di Grazia e Giustizia (v. circ. allegata).

Eventualmente, una opportuna informazione potrà essere data al Comune di residenza in Italia degli adottanti ed al Procuratore della Repubblica che, come è noto, ha la diretta sorveglianza sugli Ufficiali di stato civile.

Quinto alla trascrizione degli atti di nascita di minori adottati all'estero da cittadini italiani, può farsi lungo alla stessa solo se le sentenze straniere di adozione siano state deliberate in Italia con acquisto da parte degli adottati della cittadinanza italiana.

Per il caso che da parte di Comuni in Italia venissero richiesti i relativi atti di nascita per uso trascrizione, codesti Uffici vorranno chiarire la situazione di "status" del minore quale ad essi risulta.

Tenuto conto delle situazioni locali e comunque in ogni caso, si raccomanda la massima attenzione nel vaglio degli atti di nascita di figli legittimi o figli

naturali riconosciuti, che vengano presentati agli Uffici a fini di trascrizione, particolarmente quando i genitori non siano residenti in loco.

Pregasi informare di quanto precede dipendenti Uffici di seconda categoria interessati.

**TRAXLER**